



Tribunale Ordinario di Bologna

Bologna, 12 FEB. 2013

Prot. n. 83 int.

Al Coordinatore dell'area civile
Sede

All'Ufficio Unico pubblicazione sentenze civili
Sede

A tutti i Direttori e Funzionari responsabili delle
cancellerie civili
Sede Centrale, Sezioni Distaccate

e, p.c. Al magistrato referente per l'informatica civile
Sede

Ai Presidenti delle Sezioni Civili
Tribunale Sede

OGGETTO: Sentenza Corte di Cassazione n. 13794/2012 in data 2/08/2012 "Termini per impugnare - Decorre dal deposito della sentenza e non dalla pubblicazione"

Si trasmette per opportuna conoscenza il testo integrale della sentenza in oggetto indicata che appare di notevole interesse per il corretto adempimento dei compiti del cancelliere nella fase del deposito in cancelleria e di pubblicazione della sentenza civile.

La sentenza della Cassazione in oggetto conclude che:" a norma dell'art. 133 c.p.c. la consegna dell'originale completo del documento – sentenza al cancelliere nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata, avvia il procedimento di pubblicazione della sentenza che si compie, senza soluzione di continuità, con la certificazione del deposito mediante l'apposizione, in calce alla sentenza, della firma e della data del cancelliere che devono essere contemporanee alla data della consegna ufficiale della sentenza, in tal modo resa pubblica per effetto di legge. È pertanto da escludere che il cancelliere, nell'espletamento di tale attività preposto alla tutela della fede pubblica (art. 2699 cod.civ.), possa attestare che la sentenza, già pubblicata per effetto dell'art. 133 cod. civ. alla data del suo deposito, è pubblicata in data successiva, e se sulla sentenza sono stati apposte due date, una di questo, senza espressa specificazione che il documento depositato contiene la minuta della sentenza che il documento depositato contiene la minuta della sentenza, e l'altra di pubblicazione, tutti gli effetti giuridici derivanti dalla pubblicazione della sentenza decorrono dalla data del suo deposito".

È utile richiamare il disposto dall'art. 57 c.p.c. 1° comma, " il cancellerie documenta a tutti gli effetti, nei casi e modi stabiliti dalla legge, le attività proprie e gli organi giudiziari " e il disposto dell'art. 133 c.p.c. "**pubblicazione e comunicazione della sentenza**" la sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata.

Il cancelliere dà atto del deposito, in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il dispositivo, ne dà notizia alle parti che si sono costituite.


In tale quadro normativo e giurisprudenziale si ritiene di poter confermare le disposizioni già diramate alle cancellerie con nota prot. n. 21 int del 16/01/2013 alla luce dell'entrata in vigore del decreto 15/10/2012 n. 209 che modifica il D.M. 21/02/2011 n. 44.

Con riferimento specifico alle sentenze si richiama il contenuto della sentenza della Suprema Corte che afferma:"omissis....con l'adozione del PCT dal momento in cui il documento, conforme al modello normativo è consegnato ufficialmente in cancelleria ovvero trasmesso telematicamente, il procedimento di decisione si completa e si esterna, dalla relativa data la sentenza diviene irretrattabile dal giudice che l'ha pronunciata , è legalmente nota a tutti, inizia a decorrere il termine lungo di decadenza delle impugnazioni di cui all'art. 327 1° comma c.p.c. e produce tutti i suoi effetti giuridici".


In altre parole, con l'invio telematico della sentenza firmata digitalmente dal giudice inizia la fase di competenza del cancelliere "procedura di pubblicazione" certificata con la firma digitale del cancelliere stesso, superando così ogni dubbio interpretativo in merito al momento di decorrenza degli effetti giuridici espressamente previsti appunto dalla pubblicazione della sentenza.

Si raccomanda scrupolosa osservanza.

Il Dirigente
Elena Barca



Il Presidente
dott. Francesco Scutellari



Allegati: sentenza integrale n.13794/2012 del 2/08/2012 della Suprema Corte di Cassazione.